

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Civile – Amministrativo

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Campidoglio, n.70 – 98076 Sant'Agata Militello (Me) - tel. 0941701236 - fax 0941704554

AVV. PAOLO STARVAGGI (Cassazionista)

AVV. NUNZIATINA STARVAGGI

AVV. GABRIELLA MARIA SGRÒ

AVV. EMILIANO LAZZARA PAPINA

AVV. AGOSTINA DANIELA MORELLO

AVV. MASSIMO NICOLA MARCHESE

AVV. MARIA GRAZIA CANNATA

DOTT. VITO DE VITA

DOTT. SALVATORE ARTINO

DOTT. ANTONELLA PISCITELLO

MESSINA

98122 – Via Dei Mille n.77

Tel.-Fax 090/674527

SIRACUSA

96100 - Viale Scala Greca, 371/B

Tel. 0931 464904 – Fax 0931/449644

Siracusa

ROMA,

00197 - Viale Parioli 93

tel. 06/8083300 – Fax 06/80696827

Spett.le
Federbiologi
Dott. Pietro Miraglia

Oggetto: Budget Definitivo anno 2008 – Applicazione D.A. n. 1985 dell'8/8/08 – Ordinanze del 7/10/08 del TAR Palermo.

Nella giornata del 7/10/08 il TAR Palermo si è pronunciato sulla domanda di sospensiva contenuta nei ricorsi in cui il sottoscritto ha impugnato, nell'interesse di alcune strutture della Provincia di Caltanissetta, il D.A. 1985/08, nella parte relativa alla fissazione dell'aggregato di spesa e dei criteri di determinazione del Budget 2008, nonché dei provvedimenti dell'ASL n. 2 applicativi di tale criteri.

Il TAR nell'ordinanza in questione ha rigettato la domanda di sospensiva ma non avendo formulato il rigetto per mancanza del fumus boni juris, non ha escluso che il ricorso possa essere fondato, tanto che non risultano affrontati buona parte dei motivi fatti valere e solo per le enormi refluenze negative che, secondo il TAR, la sospensione del provvedimento impugnato avrebbe rispetto ad interessi di ordine generale, ha ritenuto di non accogliere la domanda cautelare, rinviando al merito la decisione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.

Tale formulazione dell'ordinanza di rigetto dovrebbe fare riflettere l'Assessorato regionale alla sanità ed indurlo ad introdurre dei correttivi sull'aggregato e sui criteri per la determinazione dei budgets.

Inoltre l'ordinanza in questione ha fornito utili indicazioni, che di seguito vengono testualmente riportate, delle quali le AA.SS.LL. non potranno non tenere conto nel dare applicazione al D.A. n. 1985/08.

1) *“La circostanza che il provvedimento col quale la Asl fissi il tetto massimo di spesa per le prestazioni erogate da privati in regime di accreditamento venga emanato ad anno inoltrato non lo rende illegittimo, né lede alcun affidamento dei titolari delle suddette strutture accreditate, **i quali sino a quando non sia emanato il provvedimento di fissazione del tetto di spesa possono utilmente fare riferimento, per programmare la propria attività, ai limiti di spesa applicati dalla p.a. nell'anno precedente**”* (Consiglio Stato ad. plen., 02 maggio 2006 , n.8: cfr. anche C.G.A. 151/08; 152/08; 153/08; 655/2008);

2) *“i criteri fissati per la contrattazione **andranno ad incidere** sulla somma residua con cui far fronte per la **restante parte dell'esercizio finanziario 2008**;*

3) *“quantunque la riduzione operata sull'aggregato, il D.A. cit. fa salvo il principio della **riconferma per il 2008 del budget** individuale 2007 **entro** lo scaglione di **€.200.000**;*

4) *“Ritenuto che, nell'ambito invalicabile di ciascun aggregato provinciale, le **riduzioni** previste dall'art.3 D.A. cit., come precisato dalla successiva circolare, devono applicarsi **secondo i***

criteri di ragionevolezza e comunque per singoli scaglioni di riferimento, senza nessuna refluenza sulla quota "maturata" nello scaglione sottostante: per cui vanno disattese le argomentazioni sul punto articolate in ricorso";

5) "al fine esplicito di poter **ammortizzare gli effetti delle decurtazioni previste nel piano**, è prevista l'allocazione integrale anche di tutte le somme e le risorse che si dovessero rendere a qualsiasi titolo disponibili (ed a tal fine è previsto altresì un momento di verifica alla data del 30/10/2008)";

Dalle superiori indicazioni, a parere dello scrivente, si deduce che:

1) tutte le prestazioni erogate fino alla sottoscrizione del contratto non potranno che essere integralmente riconosciute entro i limiti del budget 2007, al netto della eventuale integrazione corrisposta per effetto della transazione per la distribuzione delle risorse aggiuntive, con salvezza dell'esito dei ricorsi in corso volti all'incremento del budget.

2) le risorse residue per la restante parte dell'anno successiva alla contrattazione, nonché quelle altre disponibili nel fondo del 2% previsto in decreto e quelle recuperate dai budgets sovrastimati, dovranno essere utilizzate per ammortizzare gli effetti delle decurtazioni e per rendere i risultati raggiunti conformi ai principi di ragionevolezza;

3) ogni struttura in relazione alle proprie potenzialità ed alle effettive esigenze della popolazione di riferimento ha diritto di chiedere, all'esito della verifica del 31/10/08, l'integrazione del budget 2008 assegnato dall'ASL.

Quanto sopra al fine di fornire elementi utili per il comportamento che le singole strutture dovranno assumere in relazione alla loro peculiare situazione ed al quadro normativo attualmente in vigore.

Al riguardo si fa rilevare che la tariffa sociale, che l'Assessorato pretenderebbe venisse applicata a carico dei cittadini, in caso di erogazione delle prestazioni in extra-budget, a parere dello scrivente, risulta illegittima oltre che in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, i DD.AA. che l'hanno introdotta ben potrebbero essere disapplicati dalle strutture;

Le strutture sanitarie che hanno superato il budget assegnato nel contratto unilateralmente imposto dall'ASL e sottoscritto con riserva, secondo quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4076 del 25/8/08, qualora ritengano di continuare ad erogare le prestazioni a carico del S.S.R., potranno rivendicare il pagamento delle somme fatturate solo in caso di esito favorevole del ricorso individuale al TAR avverso il D.A. 1985/08 ed il budget 2008 assegnato dall'ASL;

Resta inteso che l'ordinanza di rigetto della sospensiva, oltre a non avere affrontato la peculiarità della situazione della singola provincia e la violazione da parte del D.A. 1985 del Piano di Rientro tanto osannato dal TAR, presenta tutta una serie di incongruenze ed iniquità che sto approfondendo ai fini dell'eventuale impugnazione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa e comunque per le difese da sottoporre al TAR in sede di decisione di merito, che potrebbe essere assunta anche entro pochi mesi, il cui esito risulta assolutamente impregiudicato dalla decisione sommaria e solo temporanea dell'ordinanza in questione.

Per completezza si fa rilevare che l'ordinanza del TAR Palermo di rigetto della sospensiva, nei giudizi discussi il 7/10/08, non fa venire meno gli effetti, ancora in corso, del Decreto Presidenziale di sospensione del D.A. 1985/08 e dei budget assegnati, ottenuto per altre strutture la cui camera di consiglio è fissata per il 22/10/08, con la conseguenza che le Aziende che hanno sospeso la contrattazione dovrebbero mantenere lo status quo almeno sino alla pronuncia prevista per il 22/10/08.

Il sottoscritto resta a disposizione delle strutture per approfondire le singole posizioni ed approntare tutta l'attività stragiudiziale e giudiziaria necessaria per la migliore tutela possibile dei loro interessi.

Distinti saluti

S.Agata Militello 8/10/08

Avv. Paolo Starvaggi